



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/115/CU2/C2

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN
LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2012, N. 95 RECANTE
“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA
PUBBLICA CON INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI”**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome valuta negativamente i contenuti del decreto-legge evidenziando quattro aspetti del provvedimento ritenuti fortemente critici che presentano anche profili di incostituzionalità.

La Conferenza, in ragione della difficile congiuntura che il Paese sta attraversando, nel condividere gli obiettivi di razionalizzazione e efficientamento della spesa pubblica, ritiene indispensabile che sia garantita la coerenza tra il titolo del Decreto-legge e i contenuti dello stesso. Il provvedimento così come emanato comporta un taglio reale ai servizi essenziali a favore dei cittadini che la Conferenza vuole scongiurare. Per questa ragione si rende disponibile in ogni sede al confronto istituzionale per ricercare congiuntamente le migliori soluzioni.

SANITA’

Per quanto riguarda la Sanità le disposizioni del Decreto-legge apportano tagli insostenibili. Si chiede al Governo di attivare un Tavolo di lavoro congiunto con il supporto dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.) per la verifica puntuale sui prezzi di riferimento, sui dati relativi al settore dei beni e servizi e delle tariffe. Le Regioni sono infatti intenzionate a dimostrare con dati reali che l’impianto del Decreto-legge, combinato agli effetti delle precedenti manovre finanziarie – Legge n. 111/2011, non consente di sottoscrivere il Nuovo Patto per la Salute 2013–2015, compromettendo la sostenibilità e la gestione del Sistema Sanitario Nazionale. In ogni caso, comunque, le Regioni chiedono il supporto all’Age.Na.S. per ottimizzare la spesa senza tagliare i servizi.

Si evidenzia, inoltre, il pesante depauperamento del **Fondo Nazionale per le Politiche Sociali** che per l'anno 2012 risulta pressoché azzerato.

PROVINCE

La riforma degli assetti istituzionali locali prevista dall'articolo 17 e seguenti del Decreto-legge non può trovare l'accordo delle Regioni laddove venissero confermate le disposizioni attuali che realizzano la riforma non con un intervento dal basso, più rispettoso dell'articolo 133 della Costituzione, ma attraverso la definizione di criteri e parametri predeterminati a livello centrale determinando una compressione nell'autonomia dei territori alla definizione delle scelte nonché una inevitabile confusione per quanto attiene, in particolar modo, le funzioni da esercitare da parte delle nuove Province. E' quindi necessario riportare alla competenza delle Regioni il ruolo di soggetto regolatore della *governance locale*, prevedendo l'intesa del Consiglio delle Autonomie locali, così da consentire scelte più efficaci in termini di razionalizzazione dei livelli e riduzione della spesa pubblica, chiarendo così nelle norme che non ci sono Province soppresse e Province che rimangono, ma si tratta di un riordino complessivo.

SOCIETA'

Gli articoli 4 e 9 del Decreto-legge intervengono con disposizioni precettive escludendo per le pubbliche amministrazioni il ricorso delle società in house da un lato e dall'altro a limitare fortemente l'utilizzo, ed in alcuni casi alla totale soppressione, degli enti strumentali, aziende ed agenzie delle Regioni e degli enti locali. E' evidente come tali norme, che presentano anche profili di incostituzionalità, ledono fortemente l'autonomia organizzativa degli enti territoriali ed in particolare delle Regioni.

Inoltre, dal collegamento delle citate disposizioni con quelle previste agli articoli 17, comma 10, 18 comma 7 e 19 comma 1 che individuano le funzioni fondamentali di Province Comuni e Città metropolitane, il nuovo assetto delle funzioni, specie per settori nevralgici come l'ambiente o la protezione civile, risulterà oltremodo frammentato sia a livello gestionale che di attribuzione di responsabilità, con rilevanti conseguenze per i livelli occupazionali e un possibile aumento complessivo della spesa venendo meno le economie di scala.

Tra l'altro, per quanto attiene le disposizioni dell'articolo 4 del Decreto si impone una riflessione in ragione dei contenuti della sentenza n. 199 del 20 luglio 2012 della Corte Costituzionale.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Con riferimento al tema del Trasporto pubblico locale la Conferenza evidenzia la situazione in cui versa il settore sul quale oggettivamente ricade il taglio dei 700 milioni di euro per il 2012 e di 1000 milioni per gli anni successivi disposti dall'articolo 16 del Decreto-legge.

La riduzione dei trasferimenti dallo Stato alle Regioni, operata con le ultime manovre, pone a rischio la tenuta dell'intero sistema con conseguenze per i cittadini in termini di riduzione dei servizi e di forte riduzione dei livelli occupazionali. Questo perché ad oggi gli unici trasferimenti continuativi e di parte corrente alle Regioni da parte dello Stato sono quelli del Trasporto pubblico locale.

La Conferenza ribadisce pertanto le richieste più volte avanzate nelle sedi istituzionali e già sancite in norme e accordi di mettere a disposizione del Trasporto pubblico locale in maniera strutturale congrue risorse che consentano tra l'altro di riorganizzare il settore.

Roma, 25 luglio 2012

Decreto legge 6 luglio 2012, n. 95

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA, AD INVARIANZA DEI SERVIZI AI CITTADINI ”

Proposte emendative

Roma, 25 luglio 2012

Emendamenti al decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”

Emendamento 1- Disposizioni in materia di procedure di acquisto centralizzate

All’art. 1, comma 1, dopo le parole “Consip S.p.A.” sono inserite le seguenti: “e dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

All’art. 1, comma 1, l’ultimo periodo è così sostituito: “Le centrali di committenza regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all’applicazione dell’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.”.

Relazione

Viene stabilita la nullità dei contratti che non siano stipulati attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip. Sono fatti salvi i contratti stipulati tramite diverse centrali di committenza solo se questi prevedono condizioni più favorevoli per le Amministrazioni pubbliche.

Criticità: *i)* non vengono citati gli strumenti di acquisto delle centrali regionali; *ii)* tutti i contratti stipulati dalle amministrazioni, inclusa la Centrale Acquisto, sono nulli se non rispettano il benchmark Consip; *iii)* occorre definitivamente chiarire che le centrali di acquisto regionale tengono conto ma non sono obbligate al rispetto del benchmark Consip.

Al fine di rafforzare l’indipendenza degli Enti della Regione dalla Consip gli emendamenti di cui sopra prevedono: *i)* l’ampliamento agli strumenti di acquisto delle Centrali Regionali dell’obbligatorietà di utilizzo al pari degli strumenti di Consip; *ii)* l’eliminazione del riferimento alla nullità dei contratti delle centrali di committenza; *iii)* la non obbligatorietà del benchmark Consip per la Centrale Regionale.

All'art. 1, comma 2, dopo le parole “fatturato aziendale” sono inserite le seguenti: “che eccedono il valore dell’oggetto dell’appalto”.

Relazione

Si stabilisce l’illegittimità della richiesta del fatturato (globale e/o specifico) quale requisito di capacità economico-finanziaria per la partecipazione alle procedure d’appalto, salvo eccezioni supportate da motivazione.

Criticità: non è possibile per gli affidamenti di un certo rilievo e, comunque, per le gare aggregate della Centrale Regionale non richiedere requisiti che attestino capacità economico-finanziarie adeguate.

Proposta: In linea con quanto stabilito per i requisiti di tipo tecnico del Codice degli contratti pubblici (art. 42 comma 3, D.Lgs. n. 163/2006) e con le indicazioni dell’AGCM e AVCP, con la modifica proposta il valore del fatturato richiesto viene rapportato al valore dell’affidamento.

All'art. 1, comma 4, le parole “della pubblica amministrazione” sono soppresse.

All'art. 1, è aggiunto il comma 4 bis:

“4 bis. All'art. 7, comma 2, della legge 6 luglio 2012, n. 94, dopo le parole “ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328” sono aggiunte le seguenti: ovvero ad altri strumenti elettronici di acquisto previsti dalle normative regionali”.

Relazione

L'utilizzo da parte dei piccoli comuni degli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalle centrali di committenza vale quale adempimento dell'obbligo di acquistare attraverso un'unica centrale di committenza posto a loro carico dal Codice dei contratti pubblici, consentendo di superare le difficoltà di aggregazione che i piccoli comuni incontrano. Tale articolo va letto insieme all'art. 7 comma 2 della legge n. 94 del 6 luglio 2012 in cui si obbligano tutte le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il MePA per acquisti sottosoglia.

Criticità: *i)* con riferimento al mercato elettronico si fa riferimento solo al MePA del MEF e non anche ad ulteriori mercati elettronici di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici; *ii)* mentre i comuni piccoli possono usare Sintel, altri enti dovrebbero utilizzare per gli acquisti sotto soglia solo il MEPA. Sembrerebbero esclusi da tale obbligo, in virtù della legislazione di tipo concorrente e almeno per gli acquisti superiori ai 40.000 euro, gli enti del SIREG, in quanto la L.R. n. 33/2007 obbliga detti enti ad usare Sintel.

Proposte emendative: *i)* con riferimento al mercato elettronico, eliminazione dell'inciso “della pubblica amministrazione”, mantenendo il richiamo a tutti i possibili mercati elettronici stabiliti dalla norma richiamata; *ii)* al fine di salvaguardare l'utilizzo di piattaforme regionali da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatarie del territorio di riferimento.

All'art. 1, è aggiunto il comma 4-ter:

"4-ter. 5. All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il secondo periodo è soppresso."

Relazione

La disposizione proposta, anche sulla base delle argomentazioni presenti nella relazione tecnica di accompagnamento alla prima versione del presente decreto-legge, mira a conseguire un risparmio di spesa per la finanza pubblica, quantificabile in circa 25 milioni di euro per il 2012 e circa 75 milioni di euro annui partire dal 2013. Tali minori oneri derivano da un risparmio quantificato in 3.000 euro per ciascuna procedura di gara, rientrante nell'ambito di applicazione della norma, moltiplicato per 25.000 procedure di gara l'anno (stima su dati AVCP per il 2011).

La possibilità di sopprimere l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani dell'estratto dei bandi di gara a carico delle stazioni appaltanti è ormai reso possibile dal fatto che la più ampia e completa pubblicità viene garantita attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente (pubblicazione della documentazione di gara sul profilo del committente della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico dell'Osservatorio presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nonché sulla Gazzetta Ufficiale).

All'art. 1, comma 6, la parola “pubbliche” è sostituita con “aggiudicatrici”.

Relazione

Istituzione nel MEPA di sezioni specializzate ad uso delle pubbliche amministrazioni (es. Mercato Elettronico della Pubblica Istruzione – MEPI), previa stipula di appositi accordi

Proposta: al fine di permettere alla CRA di usufruire della possibilità di usare il MEPA attraverso accordi si propone di sostituire “amministrazioni pubbliche” con Amministrazioni aggiudicatrici”; la modifica soggettiva, pertanto, consente di far rientrare anche le CRA

All'art. 1, comma 7, dopo le parole “Consip S.p.A.” sono aggiunte le seguenti: “, anche ai sensi dell'art. 2, comma 226, della legge 23 dicembre 2009, n. 191” e in fine, sono aggiunte le seguenti :”, buoni pasto, fotocopiatrici e/o apparecchiature multifunzione”.

Relazione

Per merceologie determinate, si prevede l'obbligo di negoziazione o acquisto attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali (con nullità degli acquisti effettuati in violazione)

L'integrazione consente di utilizzare anche gli AQ di Consip per la stipula di Convenzioni da parte della CRA nella fase degli appalti specifici.

Merceologie come buoni pasto e fotocopiatrici (o simili) sono legati a mercati oligopolisti che quindi non risentono della territorialità dell'aggregazione; pertanto, si suggerisce l'inserimento in modo che si a Consip, a livello nazionale, a stipulare Convenzioni o Accordi Quadro anche per dette merceologie.

All'art. 1, comma 13, le parole “oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite” sono sostituite dalle seguenti: “senza alcun ulteriore onere e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile”.

All'art. 1, comma 13, le parole “tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite” sono soppresse.

All'art. 1, comma 13, le parole “da Consip S.p.A.” e le parole “proposta da Consip S.p.A.” sono soppresse.

Relazione

Si prevede il diritto di recesso nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Criticità: i) in caso di esercizio del recesso è prevista il pagamento delle sole prestazioni già eseguite e non liquidate. ii) il riferimento alle nuove convenzioni è solo per quelle stipulate da Consip.

Proposte: i) Eliminazione dell'indennizzo per uniformità con quanto previsto all'art. 15 in materia di spesa sanitaria; ii) eliminazione del riferimento alle convenzioni Consip, ma generico rinvio a tutte le convenzione ex art. 26; iii) eliminazione di un refuso (“proposta da Consip s.p.a.”)

All'art. 1, comma 14, le parole “fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488” sono sostituite dalle seguenti: “Con riferimento alle procedure per la stipula di convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aggiudicate dal 1 gennaio 2011 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge,”.

All'art. 1, comma 14, dopo le parole “possono stipulare” sono inserite le seguenti: “una o più”

All'art. 1, comma 14, le parole “le prime tre” sono sostituite dalle seguenti: “le prime due”.

All'art. 1, comma 14, alla fine sono inserite le seguenti: “così come possono procedere con il medesimo aggiudicatario secondo quanto stabilito nel successivo comma 15”.

Relazione

Trattasi di norma transitoria (come quella del successivo comma 15) - per fare fronte alle nuove esigenze di adesione determinate dalle disposizioni che precedono - che consente la possibilità per Consip e le CRA di stipulare nuove convenzioni con gli operatori economici che hanno presentato offerta valida nella procedura di aggiudicazione di stipulare a loro volta ulteriori convenzioni (valide comunque solo fino al 30 giugno 2013), a condizione che offrano prezzi tali da pareggiare il punteggio complessivo dell'originaria offerta del fornitore risultato aggiudicatario

Criticità: *i*) non viene definito l'ambito di applicazione con riferimento alle convenzioni stipulate, attive, erose e/o scadute; *ii*) strumento che potrebbe avvantaggiare le prime tre offerte non aggiudicatarie a discapito dell'aggiudicatario; *iii*) non si comprende se si può stipulare una sola convenzione (interpello delle prime tre offerte) o più convenzioni.

Proposte: le modifiche proposte mirano a: *i*) definire l'ambito oggettivo di applicazione, ovvero le procedure aggiudicate a decorrere dall'1/1/2011 (quindi relativamente a convenzioni che siano - indifferentemente - attive, ovvero erose, ovvero scadute) sia con l'aggiudicatario; *ii*) chiarire la facoltà della CRA di operare stipulando anche più convenzioni (per fare fronte all'eventuale adesione massiva degli enti e amministrazioni regionali; *iii*) non discriminare l'aggiudicatario (per il quale magari non è possibile procedere applicando il successivo comma 15).

Emendamento 2 - “Blocco dell’adeguamento dei prezzi”

All’art. 1 comma 23 del Decreto Legge 95/2012 le parole “e 24” sono sostituite dalle seguenti: “,24 e 26 bis. “

All’art 1 del Decreto Legge 95/2012 dopo il comma 13 è inserito il seguente:

“13 bis. Fino al 31 dicembre 2014 le procedure di adeguamento dei prezzi dei contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture di cui all’art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 , n. 163, ivi compresi quelli sul trasporto pubblico locale, non possono portare ad aumenti dei prezzi di acquisto.”

Relazione

L’emendamento mira a bloccare fino al 31 dicembre 2014 gli adeguamenti annuali in aumento dei prezzi dei contratti di servizi e forniture pluriennali con esecuzione periodica o continuativa. L’emendamento non impedisce comunque adeguamenti dei prezzi in diminuzione.

Emendamento n. 3 – “Disincentivazione del contenzioso avverso le gare ad evidenza pubblica”

All'art. 1 è aggiunto il seguente comma 27:

“ All’art. 26 (rubricato spese di giudizio) del Codice del Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. n. 104/2010 è aggiunto il seguente comma: 3. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), il giudice condanna d’ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio e non superiore al 3% del valore posto a base di gara, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l’articolo 15 delle norme di attuazione”.

Relazione

Attualmente, si riscontra una diffusa propensione al contenzioso da parte delle ditte concorrenti alle procedure di gara, sia in fase di pubblicazione dei bandi che in fase di aggiudicazione. Ciò è dovuto, principalmente, al fatto che soprattutto le ditte uscenti hanno un vantaggio economico nell’attivare un contenzioso sulle gare allungandone i tempi di aggiudicazione, mentre i rischi sono molto limitati visto che le sanzioni pecuniarie, in caso di sconfitta, sono minime rispetto al vantaggio derivante dalla prosecuzione della fornitura.

Tale circostanza fa sì che i benefici associati all’aggiudicazione di nuove gare, soprattutto nel caso di gare centralizzate, siano postposti nel tempo, alterando i piani di risparmio previsti.

Occorre quindi introdurre una norma che disincentivi il contenzioso di natura pretestuosa.

Si segnala, peraltro, che il 2° comma dell’art. 26 del citato D.Lgs. n. 104/2010 già prevede una norma analoga, limitando tuttavia l’importo della sanzione pecuniaria ad un massimo di cinque volte il valore del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo (che, com’è noto, in materia di appalti è attualmente pari a € 4.000,00): con riferimento a contratti d’appalto di valore “multimilionario” come quelli che interessano le gare centralizzate, evidentemente, la sanzione suddetta, anche considerata nel suo ammontare massimo, non pare svolgere la funzione di deterrente che si attendeva.

Si riporta ad esempio la gara centralizzata comunitaria per l’affidamento del servizio di lavanolo alle AA.SS della Regione Lazio. A causa dei ricorsi avverso la gara la stazione appaltante è stata costretta a posticipare l’avvio dei contratti di un periodo pari a circa 6 mesi con perdite in termini di risparmio pari a circa 3,4 milioni di euro.

Emendamento n. 4 – “Riduzione delle dotazioni organiche delle PA”

All'articolo 2, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 8 bis:

“8 bis. Le Regioni, al fine di ridurre le spese di personale e riorganizzare le proprie strutture amministrative, possono procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 11, lettera a) nei termini e con le modalità previsti dalla medesima lettera. Le Regioni entro 90 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti di cui al periodo precedente procedono alla rideterminazione della dotazione organica sopprimendo i relativi posti. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti degli enti non economici dipendenti e ausiliari e nei casi di soppressione delle comunità montane.”.

All'articolo 2, al comma 13 dopo la parola “reclutamento”, introdurre le parole:

“Con DPCM, previa intesa ai sensi dell'art.8 comma 6 della Legge 131 del 2003 in Conferenza Stato- Regioni, saranno individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione per le Regioni, ivi compresi gli enti e le aziende dei SSN, tenuto conto delle procedure attuative di cui agli articoli 9 e 17 del presente Decreto”.

Relazione

Tale disciplina risulta particolarmente necessaria al fine di poter partecipare al complessiva riduzione della spesa e di poter gestire al meglio i processi di eventuale ricollocazione del personale a fronte delle disposizioni relative al riordino degli enti e delle agenzie regionali e delle amministrazioni provinciali.

Emendamento n. 5 – “Salvaguardia delle Società istituite con apposita legge regionale”

Ipotesi A

All'articolo 4, inserire un comma aggiuntivo alla fine dell'articolo:

“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti del Servizio sanitario nazionale per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.”

Relazione

Si richiede di escludere dall'applicazione diretta dell'Art. 4 le Regioni e le Province autonome, lasciando a queste, nel rispetto dell'autonomia a loro costituzionalmente riconosciuta, la competenza a procedere sulla base delle disposizioni di principio recate dall'articolo ad un piano di riorganizzazione e di razionalizzazione delle società.

Ipotesi B

All'articolo 4, il comma 3 è così riformulato:

“Le disposizioni del presente articolo, salvo il comma 5, non si applicano alle società che erogano servizi in favore dei cittadini, alle società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni istituite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, con leggi regionali e già oggetto del riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie, in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alle società che svolgono compiti di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, ed alle società di cui al comma 1 individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.”

Relazione

Occorre salvaguardare l'autonomia regionale in tema di organizzazione prevedendo espressamente la salvaguardia delle società partecipate con specifiche leggi regionali per le quali, anche in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) si è proceduto al riordino del sistema regionale delle partecipazioni societarie individuando, attraverso specifiche leggi ed atti deliberativi quelle partecipazioni ritenute strategiche per l'amministrazione regionale.

Ipotesi C

Al comma 3 dopo le parole “*non si applicano alle società*” sono aggiunte le seguenti:

“finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle regioni a statuto ordinario), e/o aventi i requisiti di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), alle società”.

Al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole “*decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,*” sono aggiunte le seguenti: “*alle società che svolgono attività per le quali sussistono esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati in materia sanitaria e fiscale,*”;
- b) le parole “*in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati*” sono sostituite dalle parole “*in relazione ad ulteriori esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati*”;
- c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*e previa intesa in Conferenza Unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 131/2003*”.

Relazione

Con l’ipotesi C sono stati formulati due emendamenti specifici volti a salvaguardare le società regionali che si occupano di tutela e riservatezza dei dati in particolare in ambito fiscale e sanitaria, nonché le società finanziarie regionali.

Emendamento n. 6 – “Salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione”

All'articolo 4, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Le Pubbliche Amministrazioni interessate procedono alle operazioni di cui al comma 1, assumendo tutte le iniziative necessarie alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle società soggette a scioglimento o alienazione.”.

Relazione

L'emendamento proposto è finalizzato a consentire alle amministrazioni interessate dalle procedure di scioglimento o alienazione di società partecipate di porre in essere misure a garanzia dei lavoratori in servizio a tempo indeterminato presso le dette società, non solo per evitare l'enorme impatto sociale che determinerebbe il licenziamento di migliaia di lavoratori, laddove si procedesse alla liquidazione delle società, ma anche per garantire la funzionalità delle stesse pubbliche amministrazioni. Infatti, nella maggioranza dei casi, le società interessate dal processo di riordino svolgono funzioni indispensabili per l'ordinario funzionamento delle amministrazioni di riferimento, producendo servizi difficilmente reperibili sul libero mercato. E' dunque evidente il pregiudizio all'operatività delle stesse amministrazioni, laddove si procedesse tout court alla liquidazione di siffatte società: le amministrazioni si troverebbero improvvisamente prive del personale e delle professionalità necessarie per il regolare svolgimento delle proprie funzioni e contestualmente impossibilitate a reclutare attraverso pubblici concorsi proprio personale per sopperire a tali mancanze.

Emendamento n. 7 – “Associazioni e fondazioni partecipate dalle Regioni”

All'articolo 4, comma 6, dopo la parola “contributi” inserire le seguenti:

“, ad eccezione delle quote associative,”

All'articolo 4, comma 6, alla fine del comma inserire le seguenti parole:

“Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali”

O in alternativa:

“Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma il Cinsedo, l'Anci e l'Upi”

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a chiarire che non costituiscono contributi, oggetti di divieto ai sensi della presente norma, le quote associative versate dalle Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione ad associazioni e fondazioni ed in particolare ad escludere dall'ambito di applicazione della norma le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.

Emendamento n. 8 – Clausole arbitrali per contratti di società a totale partecipazione pubblica

All'articolo 4, al comma 14, dopo la parola “*statali*” inserire la seguente:

“*e regionali*”

Emendamento n. 9 – “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”

All’articolo 5, al comma 2, dopo le parole “*nell’area tecnico operativa della difesa*”, introdurre le parole:

“ovvero ancora per i servizi sanitari, socio-sanitari, fitosanitari, veterinari, della protezione civile e della difesa del suolo e servizio anti-incendio, e servizi ispettivi e di controllo.”.

All’articolo 5, al comma 7, si osserva che la norma è di dettaglio e quindi può configurare una violazione dell’autonomia organizzativa delle Regioni.

All’articolo 5, al comma 8, dopo le parole “*economici sostitutivi.*”, introdurre il periodo:

“La presente disposizione non trova applicazione in caso di risoluzione per inabilità dal servizio, decesso, nelle ipotesi di recesso ad nutum e per il personale collocato in posizione di esonero dal servizio alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge; è fatta salva la possibilità di usufruire delle ferie anche durante il periodo di preavviso.”.

All’articolo 5, al comma 10 lett. b) cassare la disposizione di cui al comma 9 ter dell’art. 11 del DL del 6 luglio 2011 n. 98.

Emendamento n. 10 – “Esclusione degli Enti territoriali dalle riduzioni delle dotazioni di spesa dei Ministeri di cui all’art. 7”

All’articolo 7, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente comma:

“15 bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12 a 15 del presente articolo il fondo per le aree sottoutilizzate e, in ogni caso, tutte le risorse dovute, a qualsiasi titolo, a favore delle Regioni a Statuto Ordinario”.

Relazione

Il presente emendamento introduce una clausola di salvaguardia con riferimento alle disposizioni contenute all’art. 7 comma 12 (riduzione delle dotazioni di spesa dei Ministeri per il triennio 2013 – 2015), precisando che l’economie di spesa non possono essere conseguite attraverso una riduzione delle risorse trasferite a favore delle Regioni a Statuto Ordinario.

Emendamento n. 11 – “Applicazione anche per Società ed Agenzie Regionali delle disposizioni, di cui all’Art. 9 del Decreto, inerenti la riduzione delle spese”

All’Art. 9 vengono aggiunte le seguenti integrazioni:

1. al comma 1 le parole: “*riducendone in tal caso gli oneri finanziari*”, sono sostituite dalle seguenti: “*riducendo complessivamente gli oneri a carico del proprio bilancio*”.
2. dopo il comma 1 viene inserito il seguente comma 1bis:
“*1bis. Le Regioni concorrono all’obiettivo di finanza pubblica di cui al comma 1, nell’ambito della loro autonomia legislativa, anche con riferimento alle società di cui all’art. 4 comma 1 a cui si applicano le previsioni di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 4.*”
3. Al comma 4, dopo le parole: “*dal comma 1*”, sono aggiunte le seguenti: “*e 1bis*”, ed alle parole: “*sono soppressi*”, sono aggiunte le seguenti: “*ed alle Regioni si applica integralmente l’articolo 4*”.
4. Il comma 5 è abrogato.
5. Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
“*7 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle agenzie istituite ai sensi dell’articolo 03 del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente), convertito dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, agli enti istituiti per l’organizzazione dello svolgimento di servizi pubblici locali ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 148/2011, agli enti istituiti per la gestione dei parchi in attuazione della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), nonché alle agenzie di protezione civile*”.

Relazione

Si chiarisce l’intervento delle Regioni nel processo di riorganizzazione degli enti, agenzie ai fini della riduzione della spesa pubblica. Le Regioni sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento al principio della soppressione o dell’accorpamento con riferimento ad enti, agenzie e organismi, prevedendo anche misure nell’ipotesi che tale processo non venga portato avanti dalle Regioni.

L’emendamento introduce una misura di salvaguardia nei confronti delle agenzie per la protezione dell’ambiente, degli enti istituiti o designati per lo svolgimento, nell’ambito dei bacini territoriali ottimali e omogenei, dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, degli enti istituiti per la gestione dei parchi nonché per quelli in materia di protezione civile. Le esclusioni si profilano essenziali al fine comunque di garantire per alcune funzioni l’adeguatezza e l’economicità delle funzioni esercitate che, certamente, non potrebbero essere svolte dai singoli comuni o dalle singole Province, se non con un aggravio di costi e con l’estrema complicazione, specie nei casi delle agenzie di protezione dell’ambiente che per quelle di protezione civile, di garantire gli stessi standard di qualità.

Emendamento n. 12 – “*Riordino delle scuole pubbliche di formazione*”

All’articolo 11, dopo le parole “*con il Ministero dell’Interno,*”, introdurre le parole:

“previa intesa in Conferenza Stato- Regioni”.

Emendamento n. 13 – “ Soppressione di enti e società ”

All'articolo 12, i commi 21 e 22 sono così sostituiti:

*“Il comma 118 dell'articolo 2 della Legge 191 del 2009 è così sostituito:
Ai fini dell'attuazione del comma 117 e per la gestione unitaria delle risorse da esso previste è istituito un comitato di coordinamento e di indirizzo composto dai Presidenti delle Province di Trento e Bolzano, delle Regioni Lombardia e Veneto o loro delegati.*

Relazione

Si propone il seguente emendamento al fine di rendere più agevole e snello, senza oneri economici, il lavoro dell'ODI.

Emendamento n. 14 – “Contratti in essere di fornitura di beni e servizi”

L'articolo 15, comma 13, lettera a) è così riformulato:

*“Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i corrispettivi previsti dai contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; tale riduzione opera con riferimento ai contratti inerenti alle voci di conto economico indicate nell’allegato n. ** per tutta la durata dei contratti medesimi e, per la sola fornitura di dispositivi medici, fino al 31 dicembre 2012. L’appaltatore che non intende aderire a tale riduzione ha diritto di recedere dal contratto dandone comunicazione scritta entro il termine di 15 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione appaltante. Il recesso avrà efficacia dopo 45 giorni dalla comunicazione scritta di recesso. In tal caso le aziende e gli enti suddetti sono legittimati, in urgenza, ad aderire ad un contratto in essere di un’altra azienda o ente del servizio sanitario nazionale che abbia validamente applicato le condizioni di cui sopra, per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per la scelta di un nuovo fornitore.”*

All’articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

“13 bis. Qualora, per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l’insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, non vengano raggiunti gli obiettivi di risparmio indicati all’articolo 15, comma 22, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato.”

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a:

- chiarire che la riduzione del 5% dei contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi opera sui corrispettivi previsti, e non sui volumi di prestazioni erogate. In caso contrario, tale disposizione non sarebbe in linea con la finalità complessiva del provvedimento, che è volto ad assicurare “l’invarianza dei servizi ai cittadini”;
- esplicitare in una apposita tavola da allegare al provvedimento le voci di conto economico interessate dalla rinegoziazione, anche al fine di evitare il contenzioso;
- prevedere che, nel caso di recesso dal contratto, le aziende e gli enti del SSN possano, nelle more della scelta di un nuovo contraente, approvvigionarsi aderendo in via di urgenza a contratto in essere di altre aziende;
- stabilire che, qualora le misure di contenimento della spesa previste dall’articolo 15 non realizzino gli effetti finanziari attesi per motivi non imputabili alla regione o alle aziende ed enti del Servizio Sanitario regionale, quali l’insorgenza di contenzioso ad iniziativa delle ditte appaltatrici, saranno attivate misure compensative a carico del bilancio dello Stato.

Emendamento n. 15 – “Continuità dei servizi essenziali garantiti dal personale in organico ai sensi dell’articolo 15-septies del D.lgs. 502-1992 ed ulteriori disposizioni in ambito di personale sanitario”

All’articolo 15, comma 13, lettera c), il terzo periodo è così riformulato:

“In caso di mancato adeguamento entro il termine del 30 novembre 2012, le singole regioni sospendono il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, fermo restando che l’adeguamento al tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni, deve essere realizzato entro il 31 dicembre 2013.”

Il comma 3 dell’ articolo 17 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è così riformulato:

“3. Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 71 e 72, e 73 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche in ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti Piani restano comunque fermi gli specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.”

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad escludere il blocco immediato degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 dando alle Regioni il tempo di adeguarsi al parametro dei 3,7 posti letto per 1.000 abitanti. Conseguentemente il blocco scatterà dal 30 novembre 2012, qualora la Regione non si adegui al parametro dei 3,7 posti letto per 1.000 abitanti, rinviando al 31 dicembre 2013 il raggiungimento del tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti, di cui il 25% riferito a ricoveri diurni.

Inoltre, al fine di non penalizzare le regioni che raggiungono l’ equilibrio economico si propone di lasciare invariato anche il regime previsto dal vigente comma 73 della l. 191/2009 per la verifica del conseguimento degli obiettivi aggiungendo al comma 3 il riferimento al comma 73 e eliminando il comma 3 bis.

Emendamento n. 16 – Limitazioni agli acquisti in privativa per i soggetti che non partecipano alle gare centralizzate

All'articolo 15, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma 13 bis:

“I dispositivi medici o i farmaci che, nel corso di una gara espletata secondo la tipologia della procedura aperta, non sono stati offerti, pur possedendo i requisiti richiesti nel capitolato, non possono essere acquisiti dagli enti del servizio sanitario nazionale con la modalità della procedura negoziata nei due anni successivi alla data di aggiudicazione della procedura stessa. I dispositivi medici e i farmaci di nuova introduzione sul mercato, che non si configurano come affiancamenti o sostituzioni alle stesse condizioni economiche di quelli originariamente aggiudicati, possono essere acquisiti dalle aziende sanitarie soltanto previa formale approvazione da parte della direzione sanitaria e generale della azienda, sentito il parere del Collegio di Direzione ovvero delle competenti commissioni aziendali o regionali, ove esistenti.”

Relazione

Nel settore dei dispositivi medici e dei farmaci si assiste a un fenomeno per cui le Aziende Sanitarie, pur aderendo formalmente a gare centralizzate, nella pratica fanno acquisti al di fuori delle gare, adducendo motivazioni cliniche che spesso non sono suffragate da solide basi scientifiche. Tali fenomeni comportano, oltre ad un aumento della spesa, anche il fatto che alcune imprese preferiscano non partecipare alle gare pubbliche, contando sulla possibilità di avere acquisti diretti da parte delle AS. Il presente emendamento è finalizzato a contenere il fenomeno in questione.

Emendamento n. 17 – Applicazione della norma alle Regioni a statuto speciale che non partecipano al riparto del Fondo sanitario nazionale

All'articolo 15 dopo il comma 21 è inserito il seguente:

"21 bis. Le regioni e province autonome, che non partecipano alla ripartizione del fondo sanitario nazionale, provvedono alle finalità indicate nei commi da 12 a 21 con proprie autonome disposizioni normative."

Relazione

La proposta è diretta a tener conto, nei processi di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012, delle prerogative statutarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che finanziano la spesa sanitaria con risorse finanziarie a carico dei propri bilanci.

A riguardo la Corte costituzionale con riferimento alle predette autonomie speciali ha precisato che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario (sentenze n. 341 del 2009, n. 133 del 2010 e n. 115 del 2012).

Emendamento n. 18 – Riduzione della spesa degli enti territoriali

All'articolo 16, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 al terzo periodo, infine, sono aggiunte le seguenti parole:

“, previa omogeneizzazione di tutte le voci di spesa oggetto del presente articolo.”.

Relazione

La vigente formulazione dell'art. 16 co. 2 del d. l. 95/2012, prevede una riduzione delle risorse dovute, a qualunque titolo, dallo Stato alle R.S.O. per 700 milioni di euro nell'anno 2012 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Tale riduzione, in caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sarà ripartita tra le regioni in proporzione alle spese sostenute per i consumi intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE.

L'applicazione di tale criterio sulla mera base delle spese risultanti dai dati SIOPE produce una distorta ripartizione della riduzione delle risorse tra le regioni in ragione delle diverse modalità di contabilizzazione delle spese relative ai contratti di servizio del trasporto pubblico locale da parte delle regioni e della incidenza, in particolare per le regioni meridionali, delle spese connesse agli interventi cofinanziati dalla Unione Europea ovvero finanziati con le risorse di cui al decreto legislativo 88/2011 ripartite per l'85% a favore delle Regioni meridionali e per il restante 15% alle altre regioni (articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto).

Di notevole impatto si palesa la differente modalità di contabilizzazione fra le varie regioni delle spese per i contratti di servizio dei trasporti. Talune regioni trasferiscono direttamente le somme alle aziende del settore attribuendo corrispondentemente il codice SIOPE compreso nei consumi intermedi. In questa eventualità l'incidenza di tale voce sul totale dei consumi intermedi è pari a circa 2/3. Altre regioni trasferiscono le somme attraverso gli enti locali attribuendo il codice SIOPE relativo ai trasferimenti correnti agli enti locali e quindi al di fuori dei consumi intermedi.

L'emendamento proposto impone la omogeneizzazione dei dati e all'esito di tale attività l'applicazione del criterio di riparto.

L'emendamento non ha effetto sui saldi di finanza pubblica.

Emendamento n. 19 - Riduzione della spesa per gli enti territoriali, applicazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome

Al comma 3 dell'articolo 16, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:

“, tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220”.

Al comma 3 dell'articolo 16, al terzo periodo dopo le parole “15 ottobre 2012” sono inserite le seguenti:

“tenendo conto dei concorsi già assicurati dagli accordi ai sensi della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, per la quota residuale,”.

La proposta è diretta a tener conto, nei meccanismi di concorso degli enti territoriali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, della particolare autonomia di carattere finanziario riconosciuta alle autonomie speciali che hanno proceduto a negoziare con lo Stato, ai sensi e per gli effetti delle normative dei rispettivi statuti speciali, modifiche nella regolazione dei rapporti finanziari previsti dagli stessi, e dei relativi effetti prodotti.

Emendamento n. 20 – Norme relative al riordino degli assetti istituzionali - Articoli 17, 18 e 19

In relazione agli articoli 17, 18 e 19 si richiede, come già evidenziato in più occasioni dalla Conferenza delle Regioni, di procedere allo **stralcio delle norme per affrontare tutte le questioni connesse al riassetto delle Istituzioni locali in maniera organica e complessiva in una sede che veda presenti tutti gli attori coinvolti.**

Ipotesi A:

Si propone di abrogare gli articoli 17, 18 e 19.

Ipotesi B

Si propongono di seguito alcuni emendamenti ritenuti essenziali ai fini dell'eventuale condivisione della norma, laddove non venisse accolta la richiesta di stralcio, utili a salvaguardare il ruolo delle Regioni nei processi di *governance* locale, nonché per rendere maggiormente coerente la disposizione con l'articolo 133 della Costituzione nonché con l'articolo 23 della Legge 201 del 2011.

Articolo 17

All'articolo 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole: “*di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze*” sono inserite le seguenti: “*previo parere della Conferenza unificata*”;
- b) il comma 3 è così sostituito:
“*Il testo della deliberazione di cui al comma 2 è trasmesso alla Regione, la quale entro sessanta giorni dalla data di trasmissione delibera un piano di riduzioni e accorpamento delle province ubicati nel territorio di rispettiva competenza. I piani, sui quali è sentito il Consiglio delle Autonomie locali o, in mancanza l'organo regionale di raccordo tra Regione ed Enti Locali, sono trasmessi al Governo entro cinque giorni dalla loro approvazione.*”

Conseguentemente appare necessario coordinare il termine di cui al primo periodo del comma 4.

- c) il comma 10 è abrogato.

In subordine eliminare dal comma 10 le parole “ *ai sensi dell'articolo 117, seconda comma lettera p) della Costituzione*”.

- d) Dopo il comma 13 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente comma:

“*13bis. Gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevano, per gli enti subentranti nelle funzioni trasferite, ai fini del patto di stabilità e della disciplina delle spese di personale. Il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili è esente da oneri tributari. Ai fini del presente comma, gli enti subentranti comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze il quadro riassuntivo delle attività e delle passività derivanti dalla successione.*”

Relazione

Le modifiche proposte tendono:

- a) a far acquisire un ruolo alle Regioni nella definizione dei criteri di riduzione e accorpamento delle province in quanto protagonisti dei processi di riassetto della *governance* locale, in ragione delle competenze a loro anche costituzionalmente riconosciute;
- b) a rendere più incisivo il ruolo delle Regioni stesse nel conseguente iter procedurale, prevedendo comunque la partecipazione dei Consigli delle Autonomie locali;
- c) ad eliminare la previsione di funzioni fondamentali alle Province in ragione della compatibilità della stessa con le previsioni dell'articolo 23 della Legge 201 del 2011 sia per quanto attiene le funzioni attribuite che maggiormente in ragione della configurazione giuridica dell'ente di secondo livello, che con l'assegnazione delle funzioni fondamentali, pur non essendo eletto direttamente ai cittadini e non rispondendo al controllo elettorale sarebbe dotato di autonomia e capacità impositiva. Laddove il Governo non accedesse alla proposta di non prevedere funzioni fondamentali alle Province è necessario ed opportuno che il finanziamento delle stesse sia a totale carico dello Stato.
- d) a salvaguardare la competenza delle Regioni a disporre il conferimento alle province di funzioni amministrative.
- e) a garantire la neutralità, ai fini del patto di stabilità e della spesa di personale, dei trasferimenti di funzioni da parte dello stato e delle regioni.

Articolo 18

All'articolo 18 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: “*con contestuale istituzione delle città metropolitane,*” sono inserite le seguenti: “*previa intesa con ciascuna Regione interessata,*”;
- b) al comma 4 sostituire le parole “*è di diritto sindaco metropolitano*” con le seguenti “*il sindaco metropolitano è eletto dalla Conferenza dei Sindaci facenti parte della città metropolitana*”
- c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“*7 bis Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle Regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione.*”

Relazione

Le modifiche proposte tendono a recuperare un ruolo delle Regioni nell'istituzione delle città metropolitane e a preservare le funzioni di indirizzo e coordinamento loro spettanti nelle materie di cui all'art. 117, commi terzo e quarto, Cost..

La modifica del comma 4 sull'elezione in sede di prima applicazione del sindaco metropolitana tende a garantire un maggior coinvolgimento dei comuni nella elezione del sindaco metropolitano, anche in sede di prima applicazione.

Articolo 19

All'articolo 19 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera b) del comma 1, le parole: *“unione di comuni o convenzione”* sono sostituite dalle seguenti: *“unione di comuni, convenzione o altra forma associativa disciplinata dalla Regione”*;

b) al comma 30 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come sostituito dalla lettera d) del comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“I comuni capoluogo di provincia e i comuni con un numero di abitanti superiore a 100.000 non sono obbligati all'esercizio delle funzioni in forma associata.”*;

c) al secondo periodo del comma 31 bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, come introdotto dalla lettera e) del comma 1, le parole: *“sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali”* sono sostituite dalle seguenti: *“previa intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131/2003”*;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

“7 bis. Sono fatti salvi i diversi limiti demografici minimi individuati dalle regioni entro la data di entrata in vigore del presente decreto in applicazione dell'articolo 14, comma 31, del decreto legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, e dell'articolo 16, comma 6, del decreto legge 138/2011, convertito dalla legge 148/2011.”;

e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: *“unione di comuni montani e”* sono aggiunte le seguenti: *“,nelle regioni prive della disciplina di cui al comma 1 bis,”*;
o in alternativa:

e) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, dopo le parole: *“unione di comuni montani e”* sono aggiunte le seguenti: *“,fuori dai casi di cui al comma 1 bis,”*

f) dopo il comma 1 dell'articolo 32 del d.lgs. 267/2000, come sostituito dal comma 3, è aggiunto il seguente: *“1 bis. Sono fatte salve le comunità montane costituite e disciplinate dalle regioni.”*

e) Dopo il comma 8 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 267 del 2000, come modificato dall'articolo 19, comma 3, del d.l. 95 /2012 , è aggiunto il seguente:

“8bis La legge regionale disciplina le unioni di comuni nel rispetto dei principi del presente articolo.

Relazione

Le modifiche proposte tendono a recuperare un ruolo delle Regioni nella disciplina delle forme associative relative all'esercizio di funzioni e servizi comunali.

Emendamento n. 21 – “Settore Politiche sociali”

Articolo 23, comma 8

Il comma è sostituito dal seguente:

“8. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' incrementata di 700 milioni di euro per l'anno 2013 ed e' ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le finalità di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come indicate nell'allegato 3 della medesima legge, con esclusione delle finalità già oggetto di finanziamento ai sensi del presente articolo, nonché per interventi in tema di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”.

Relazione

All'articolo 23, comma 8, viene reintrodotta un beneficio collegato all'assistenza domiciliare per i malati di SLA ed altre malattie altamente invalidanti (non individuate). L'intento è molto positivo perché si interviene, in particolare, sull'assistenza domiciliare di supporto alla famiglia, si escludono da questo finanziamento gli interventi sanitari, in quanto lo stesso discende dal Fondo per le Non Autosufficienze introdotto nella legislazione come intervento a supporto sociale dei non autosufficienti. con legge 296/2006 (finanziaria 2007), articolo 1 comma 1264.

Il richiamo operato dall'articolo 23 comma 8 alla legge sopra indicata, con la evidenza della sola SLA e di altre malattie altamente invalidanti, crea una disparità nei confronti di tutti i gravi non autosufficienti difficilmente gestibile dalle regioni e dai Comuni, che si trovano a fronteggiare una domanda di persone gravi ben più ampia dei soli malati di SLA, (inferiori a 4000 casi in tutta Italia, dati Ministero salute).

Tutto questo ha già prodotto con il precedente decreto del 2010 una iniqua graduatoria tra coloro che sono totalmente dipendenti ed abbisognano di un'assistenza personale h.24, cui hanno potuto accedere solo i malati di SLA, creando, peraltro residui finanziari sul Fondo assegnato a ciascuna regione perché **NON UTILIZZABILE PER PERSONE ALTRETTANTO GRAVI**, ma non malate di SLA.

Come è ben noto le politiche sociali, in primis l'assistenza domiciliare, stanno attraversando un pesante momento in questo Paese, che da due anni è stato praticamente privato del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. Orbene, per contestualizzare queste osservazioni e partendo proprio dal grave momento di crisi non solo per i servizi sociali, ma anche per quelli sanitari, si propone un emendamento al comma 8 del decreto 95/2012, che riporti equità tra le persone con gravi problemi di disabilità e soprattutto possibilità concrete di risposta, senza creare residui non spendibili di fronte ad una domanda che cresce quotidianamente.

Emendamento : comma 8 articolo 23, dopo le parole *"in tema"* inserire le parole *"di gravi non autosufficienze a seguito di malattie altamente invalidanti, a partire dalla sclerosi laterale amiotrofica, per ricerca e assistenza domiciliare "*

Emendamento n. 22– Norma di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

“Articolo 24-bis (Clausola di salvaguardia). Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento agli enti locali delle autonomie speciali che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, agli enti ed organismi strumentali dei predetti enti territoriali, e agli altri enti o organismi ad ordinamento regionale o provinciale. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 5, 9, 14 e 19, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266”.

Relazione

La proposta è diretta a inserire una specifica clausola di raccordo con le prerogative statutarie delle singole autonomie speciali.

In molti degli articoli del decreto-legge n. 95 del 2012 le disposizioni si riferiscono, genericamente, alle “regioni”. In tal modo le singole disposizioni si intendono applicabili anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, anche ove le singole norme si pongano in contrasto con specifiche norme degli statuti speciali. La prima parte della norma di salvaguardia, pertanto, ha l'obiettivo di un'interpretazione adeguatrice che renda compatibili le disposizioni del decreto con le norme statutarie di rango costituzionale. La seconda parte della norma di salvaguardia ha invece l'obiettivo di salvaguardare la coerenza con singole disposizioni del decreto (*in materia di acquisto di beni e di servizi, di riduzione delle dotazioni organiche, di razionalizzazione del patrimonio pubblico, di società pubbliche, di riduzione di specifiche spese, di razionalizzazione amministrativa, di spese di personale della scuola e di esercizio in forma associata delle funzioni comunali*), con la norma di attuazione relativa alle Province autonome di Trento e di Bolzano la quale prevede che, nelle materie di competenza provinciale, le disposizioni recate da leggi statali non trovino applicazione diretta, ma che la legislazione provinciale debba essere adeguata ai principi in essa contenuti entro i successivi sei mesi, pena la sopravvenuta illegittimità della stessa e la possibile impugnativa successiva da parte del Governo.